

Norme forestali regionali

(Art. 11 Legge Regionale 28 ottobre 2004, n. 27)

ESTRATTO INFORMATIVO TECNICO

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica ai boschi e ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso.

Autorizzazione

ns.

Silenzio assenso per interventi in deroga

L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali non previsti dal regolamento può essere autorizzata dall'ente forestale nei seguenti casi:

- tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
- tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria.

Inizio delle attività

Le attività selvicolturali possono essere intraprese contestualmente al rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'Ente Forestale (Parco Adamello).

Validità del permesso di taglio

Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi (o di 5 anni nel caso in cui sia stato specificatamente indicato nell'autorizzazione dell'Ente: PIANO DI GESTIONE) dalla presentazione della denuncia o dall'acquisizione dell'autorizzazione.

Progetto di taglio

Le istanze di autorizzazione e le denunce che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio (redatto da un dottore forestale o agronomo abilitato). Gli allegati non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.

Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli Enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 23, della l.r. 27/2004.

Ripristino dei luoghi

Chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli Enti forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

Stagione silvana

Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:

- dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
- dal 1° ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
- dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.

Sono permessi tutto l'anno:

- i tagli di utilizzazione delle fustaie;
- i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;
- i tagli di conversione dei cedui;
- i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.

Conversioni

La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:

- nelle fustaie esistenti;
- nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
- nei boschi di neof ormazione di qualsiasi natura, formati in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi che abbiano le caratteristiche di bosco.

Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni duemilacinquecento metri quadrati sottoposti al taglio; gli alberi da rilasciare devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
- avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
- essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;
- essere di buon aspetto paesaggistico.

Potatura e tagli delle ceppaie

Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza.

Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante.

Segnaletica

Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio. La segnaletica inerente a manifestazioni a carattere temporaneo è rimossa entro dieci giorni dal termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore della manifestazione. È in ogni caso vietato inchiodare cartelli agli alberi.

Recinzioni

Recinzioni e altri sistemi di delimitazione del bosco non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica.

Norme per gli interventi in fustaia

Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio (il taglio deve comunque prevedere il rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito nella misura di uno ogni 2500 metriquadrati di superficie utilizzata).

Norme per gli interventi nei cedui

I cedui invecchiati, ossia quelli con età superiore a quarant'anni sono assimilati alle fustaie; i castagneti sono considerati cedui fino a ottanta anni. Il taglio a ceduo semplice, ossia senza rilascio di matricine, è permesso nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei robinieti puri, nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di esotiche infestanti, su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distanti almeno cento metri da altre già utilizzate nei tre anni precedenti (il taglio deve comunque prevedere il rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito nella misura di uno ogni 2500 metriquadrati di superficie utilizzata). Il taglio del ceduo con rilascio di matricine o riserve è permesso su una superficie massima di trenta ettari, non contigua, distanti almeno duecento metri da altre già utilizzate nei tre anni precedenti e di superficie superiore a dieci ettari. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte.

È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei cedui appartenenti ai seguenti tipi o categorie forestali:

- castagneti;
- robinieti misti;
- alneti di ontano bianco o nero;
- orno-ostrieti e carpineti;
- saliceti e formazioni di pioppi.

È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:

- querceti, quercocarpineti;
- faggete;
- altre formazioni di latifoglie autoctone.

Le matricine possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

Fili a sbalzo

L'installazione di linee monofuni a gravità, detti palorci o fili a sbalzo è soggetta ad autorizzazione del sindaco dei comuni interessati. La richiesta di autorizzazione contiene il nome del richiedente, la località di partenza e di arrivo della fune e la durata dell'impianto. Il richiedente si impegna a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto. Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio indicare nella richiesta di autorizzazione il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi. Resta a carico del richiedente l'autorizzazione ogni responsabilità diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo. L'autorizzazione può essere concessa per massimo dodici mesi, rinnovabili più volte per ulteriori dodici mesi. È vietato comunque vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.